



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N.° 91 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/41 CC NAS RG del 23.04.2015

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/41 CC NAS RG del 23.04.2015, ore 16,30, redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Ragusa dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano, a seguito di ispezione a carattere igienico-sanitaria, eseguita il 25.02.2015 unitamente all'App. S. BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al Comando N.A.S. di Ragusa), presso lo Stabilimento industriale "AVIMECC S.p.A." sito in Modica (RG) presso l'agglomerato ASI - c/da Fargione s.n.c. cui risultano essere persone obbligate in solido al pagamento il Sig. Leocata Carmelo, nato a Modica il 25.07.1931 ed ivi residente in C.so Umberto I° n.° 689 nella qualità di Legale rappresentante della AVIMECC S.P.A. ed il trasgressore il Sig. Iozzia Vincenzo, nato a Modica il 29.07.1960 ed ivi residente in via Torre Rodosta n.° 221/A nella qualità di responsabile dello stabilimento;

Atteso che durante l'ispezione sopradetta è stata rilevata a carico dei suddetti signori, nelle rispettive qualità, la violazione amministrativa dell'art. 1 e 2, capitolo I° dell'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 "*per non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste (pulizie/sanificazione delle celle frigo), ai sensi del regolamento CE n.° 20173/2005, aggiornate al 10.2.2015, in apparente contraddizione con lo stato di igiene riscontrato in sede di controllo*";

Considerato che per tale violazione è prevista dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 06.11.2007 n.° 193, una sanzione amministrativa pecuniaria da €.1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale si indicava la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a cura dell'organo accertatore a mezzo pec all'indirizzo pubblico depositato presso la CCIAA di Ragusa *avimecc.it*, il giorno 24.04.2015 alle ore 14:16:13, contestualmente al trasgressore e all'obbligato in solido specificando nel verbale medesimo la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi inviati a questa ASP dai responsabili in solido ed acquisiti al protocollo generale n.° E-0011535 del 25.05.2015 con i quali gli stessi chiedono di essere sentiti;

Viste le controdeduzioni del NAS, trasmesse con prot. n.° 1122/15-3 "p" del 30.09.2015 ed acquisite al protocollo generale dell'ASP n.° E- 0023876 del 03.10.2015, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del N.A.S. di Ragusa, in merito al verbale n.° 2015/40 ed al verbale n.° 2015/41 elevato nei confronti della stessa ditta;

Visto il verbale della audizione avvenuta il 20.10.2015, a seguito di convocazione con nota prot. n.° 4028AAGG del 7.10.2015, alla presenza del Sig. Iozzia Vincenzo e del Dott. Giuseppe Podimani, giusta delega a quest'ultimo del Sig. Leocata Carmelo;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ritenersi sussistente per le seguenti motivazioni:

Le parti, nella propria difesa, contestano il verbale in quanto nella motivazione fa riferimento alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo mentre le norme contestate (art. 1 e 2, capitolo I° dell'allegato II° del Regolamento CE n.° 852/2004) riguardano la pulizia, la manutenzione e le buone condizioni ed idoneità delle strutture. Inoltre si contesta il riferimento nel verbale di contestazione al regolamento (CE) 2073/2005 che fissa i criteri di microbiologicità dei prodotti alimentari e che parla delle analisi da compiere in autocontrollo, della frequenza dei campionamenti ed altro.

In effetti sembra chiaro che gli accertatori hanno accertato una situazione igienica ambientale non idonea e, quindi, in evidente violazione delle norme giustamente contestate. Tale situazione essi dichiarano è in contraddizione con quanto registrato nelle operazioni di autocontrollo che si rifanno ai principi ed ai criteri del regolamento CE 2073/2005. Ciò mette in evidenza l'inefficacia delle procedure di autocontrollo che quindi vanno riviste e adattate alla situazione reale.

Il pedissequo rispetto del manuale di autocontrollo non esime da responsabilità in presenza di una situazione igienico sanitaria carente.

www.Albopertorionline.it



Si ritiene che la norma sia stata correttamente contestata ma la violazione commessa pur potenzialmente rischiosa non ha determinato danni per cui si ritiene di poter applicare il minimo edittale della sanzione prevista.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. Leocata Carmelo, nato a Modica il 25.07.1931 ed ivi residente in C.so Umberto I° n.° 689 nella qualità di Legale rappresentante della AVIMECC S.P.A.

Al Sig. Iozzia Vincenzo, nato a Modica il 29.07.1960 ed ivi residente in via Torre Rodosta n.° 221/A nella qualità di responsabile dello stabilimento AVIMECC S.P.A.

il pagamento in solido, per sanzione amministrativa di cui in premessa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1.000,00**;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire o produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni dell'ASP con sede in Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo) a tal fine si indica l'indirizzo pec: **protocollo@pec.asp.rg.it**

Ove non si provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- ai responsabili in solido come sopra generalizzati;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che il pagamento da parte di uno degli obbligati in solido ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

Ragusa, 15 NOV. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



www.Albopetorionline.it

